



*Ministero degli Affari Esteri*

Roma, 22 dicembre 1997

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI  
ECONOMICI

Circolare n. 13

---

### OGGETTO

Rinnovo di validità delle patenti di guida e immatricolazione nazionale dei veicoli per i cittadini italiani residenti all'estero. - Nuove procedure.

### PREMESSA

Come noto, il Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successivamente modificato ed integrato in materia di rinnovo di validità delle patenti di guida e di immatricolazione nazionale dei veicoli non riserva alcuna specifica disciplina per i cittadini residenti all'estero.

Ne è conseguita, pertanto, una interpretazione restrittiva della normativa in vigore - sollecitata, tra l'altro, da alcune obiettive esigenze di ordine pubblico - che ha impedito finora di accogliere alcune istanze dei connazionali all'estero intese ad ottenere sia la conferma di validità della patente - anche ai fini della eventuale conversione con quella rilasciata dallo Stato ospitante - senza essere costretti ad un rientro in Italia, sia l'immatricolazione nazionale del veicolo alla stregua dei cittadini residenti sul territorio metropolitano.

A seguito di recenti concertazioni interministeriali promosse, d'intesa con questo Ministero, dal Dipartimento per gli Italiani nel Mondo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione è pervenuto alla individuazione di una soluzione per i surriferiti problemi sulla base di una interpretazione in senso estensivo del Nuovo Codice della Strada in attesa che vengano ad esso apportate le necessarie modifiche in sede legislativa per fornire alle disposizioni ora emanate in via regolamentare un più idoneo e duraturo assetto normativo.

Pertanto, nel trasmettere per opportuna informazione di codeste Rappresentanze le Circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale della M.C.T.C. n. 107 e n. 106 del 14.10.97 (v. allegati 1 e 2), si ritiene opportuno fornire le conseguenti ulteriori istruzioni - con riguardo agli aspetti più propriamente operativi - a completamento ed integrazione delle direttive di cui alle surriferite Circolari.

**Nota bene:** la presente circolare sostituisce la circolare n. 39 del 17 ottobre 1966 (L/XVI/1) che va stralciata dal raccoglitore giallo.

Alle Rappresentanze Diplomatiche ed agli Uffici Consolari di 1<sup>a</sup> categoria.  
Alle Direzioni Generali, ai Servizi ed agli Uffici del Ministero.

## RINNOVO DI PATENTE DI GUIDA

In tema di patenti di guida la Circolare n. 107 del Ministero dei Trasporti innova completamente la materia e prevede per i cittadini residenti all'estero, regolarmente iscritti in A.I.R.E. o dimoranti all'estero per un periodo di almeno 6 mesi o iscritti nelle anagrafi consolari per i quali sia stata avviata la procedura di iscrizione in A.I.R.E., che la procedura di conferma di validità della patente anziché in Italia venga effettuata interamente all'estero ad opera della stessa Autorità diplomatico-consolare. Quest'ultima provvederà direttamente all'apposizione sul documento dell'attestato di conferma di validità subordinatamente all'acquisizione della prevista certificazione del medico fiduciario della Rappresentanza e previa percezione dei relativi diritti consolari.

Ciò premesso, atteso che la nuova procedura agevolativa verrà a comportare compiti di non trascurabile delicatezza per l'Autorità diplomatico-consolare, codeste Rappresentanze vorranno attenersi alle seguenti specifiche norme di condotta:

- a) il medico fiduciario indicato dalla Rappresentanza procederà alla verifica dei requisiti psico - fisici sulla base della normativa nazionale italiana e della regolamentazione all'uopo emanata dal Ministero dei Trasporti (v. allegato n. 3);
- b) la scelta dell'Autorità medica locale dovrà, pertanto, informarsi ai criteri di massima selettività ponendosi particolare attenzione alle specifiche competenze che quest'ultima dovrà possedere ai fini dell'accertamento psico - fisico richiesto. La sua individuazione potrà avvenire, preferibilmente, tra quelle figure professionali già abilitate a tale tipo di accertamento dalla legge locale. La Rappresentanza provvederà a dare la massima diffusione al nominativo o ai nominativi dei medici fiduciari. Resta inteso che l'incombenza sia di prenotare la visita medica sia di corrispondere direttamente al sanitario l'onorario dovuto sarà a carico dei connazionali interessati;
- c) la Rappresentanza procedente dovrà acquisire agli atti la certificazione rilasciata dall'autorità medica locale la cui qualità di "medico fiduciario" dovrà chiaramente risultare sulla stessa certificazione mediante apposizione da parte dell'Ufficio diplomatico o consolare di una espressa annotazione in tal senso;
- d) contestualmente all'apposizione sul documento di guida dell'attestato di conferma di validità (v. allegato n. 4) nei termini previsti dalle disposizioni del n. C.d.S. (v. art. 126) dovrà altresì essere annotata a cura della Rappresentanza - fatti salvi i casi di temporanea dimora per i quali non vige l'obbligo della iscrizione in A.I.R.E. ai sensi dell'art. 1, commi 8 e 9 della legge 27 ottobre 1988 n. 470 - la relativa variazione di indirizzo conformemente alle disposizioni in vigore in Italia in tema di trasferimento di residenza;
- e) a fronte dall'atto di conferma della validità della patente, si darà luogo all'applicazione dell'art. 75 della Tabella dei diritti in vigore dall'1/11/1997 da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari nella misura di Lit. 12.000.

Tutto ciò premesso, si rende necessario precisare che potranno fruire della nuova procedura di rinnovo all'estero della patente di guida unicamente i cittadini iscritti regolarmente in A.I.R.E. (che, in quanto non più risultanti nei registri della popolazione residente in Italia, non possono ricorrere alle procedure metropolitane previste dagli Uffici della M.C.T.C.) o dimoranti all'estero per un periodo di almeno 6 mesi o iscritti nelle anagrafi consolari per i quali sia stata avviata la procedura di iscrizione in A.I.R.E.. Nel caso della dimora temporanea gli interessati dovranno comprovare tale stato all'autorità

diplomatico-consolare anche avvalendosi di una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 - come modificata dall'art. 3 comma 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127 - i cui contenuti andranno, se necessario, verificati in sede di successivo accertamento.

Circa la regolamentazione degli aspetti procedurali non direttamente disciplinati dalla presente Circolare, si rinvia alle generali disposizioni normative del n.C.d.S. per quanto compatibili e applicabili alla fattispecie.

#### IMMATRICOLAZIONE NAZIONALE DEI VEICOLI

La possibilità che la nuova Circolare del Ministero dei Trasporti n. 106 offre ai cittadini residenti all'estero di ottenere, in alternativa alla temporanea importazione (targa EE), l'immatricolazione nazionale dei veicoli alla stregua dei residenti in Italia, pur non interessando direttamente, sul piano operativo, le rappresentanze all'estero, è comunque novità di particolare rilievo ed interesse di cui codesti Uffici vorranno tenere debito conto nell'azione di informazione e di aggiornamento delle nostre collettività all'estero.

Premessa indispensabile per poter ottenere l'immatricolazione nazionale di un veicolo è comunque l'iscrizione in A.I.R.E. del connazionale da effettuarsi ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470.

Attesa, pertanto, la rilevanza che l'iscrizione stessa viene ad assumere oggi ai fini della immatricolazione di veicoli e della conseguente applicazione nei confronti dei loro titolari del regime sanzionatorio in caso di infrazioni al n. C.d.S. - nella ipotesi sia di responsabilità personale che solidale ai sensi di legge e per le notifiche all'estero dei relativi atti - codeste Rappresentanze si atterranno scrupolosamente per le procedure di iscrizione in A.I.R.E. alle disposizioni previste dalla sopra richiamata legge 470/88 e dal relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323). E ciò sia nel caso di acquisizione delle dichiarazioni direttamente dagli interessati, sia nel caso che si proceda all'iscrizione d'ufficio. Particolare cura, infatti, andrà riservata - in caso di dubbio o di dati contrastanti o non convincenti - all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni o alla verifica circa la fondatezza delle risultanze agli atti, avvalendosi a tal fine anche della collaborazione delle locali Autorità ai sensi dell'art. 8 del surrichiamato D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323.

E', infine, da precisare che, per conferire alle nuove disposizioni la indispensabile "certezza giuridica", è prevista - entro un ragionevole periodo di tempo (circa 6 mesi) - una iniziativa di modifica dei pertinenti articoli del n.C.d.S..

Pertanto, in tale prospettiva, per consentire gli eventuali necessari correttivi o adattamenti in sede legislativa, codeste rappresentanze vorranno dedicare particolare attenzione alla pratica verifica della idoneità delle nuove procedure a risolvere le problematiche in questione, comunicando le eventuali difficoltà rilevate in questa prima fase di loro applicazione.

Il Sottosegretario di Stato

FASSINO



C/IMMATRIC

# *Ministero dei Trasporti e della Navigazione*

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

DIREZIONE CENTRALE IV  
Divisione 43

Prot. 2616/4311

Roma, 14 ottobre 1997

UFFICI PROVINCIALI M.C.T.C.  
LORO SEDI

COORDINATORI REGIONALI M.C.T.C.  
LORO SEDI

Circolare D.G. n. 106  
D.C. IV n. A/53

REGIONE SICILIANA  
Assessorato ai Trasporti  
PALERMO

Oggetto: **“Immatricolazione di  
veicoli da parte di cittadini italiani  
iscritti nei registri A.I.R.E.**

PROVINCIA AUTONOMA DI  
TRENTO  
Servizio comunicazioni e trasporti  
Motorizzazione civile  
Lungadige S. Nicolò, 14  
TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO  
Ripartizione traffico e trasporti  
Via Cesare Battisti, 23  
BOLZANO

MINISTERO AFFARI ESTERI  
ROMA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI  
Dipartimento Italiani nel Mondo  
ROMA

MINISTERO DELL'INTERNO  
- Amministrazione civile  
- Dipartimento Polizia di Stato  
ROMA

COMANDO GENERALE DELL'ARMA  
DEI CARABINIERI  
ROMA

COMANDO GENERALE DELLA  
GUARDIA DI FINANZA  
ROMA

e, p.c.

UNASCA  
Via dei Carpegna, 19  
ROMA

FEDERTA  
Via Jenner, 48  
ROMA

ASIAC  
Via Costantino Morin, 1  
ROMA

ACI  
Via Marsala, 8  
ROMA

Oggetto: Immatricolazione di veicoli da parte di cittadini italiani iscritti nel registro A.I.R.E.

L'art. 134 del codice della strada prevede la facoltà, in particolare del cittadino italiano residente all'estero, di ottenere "una carta di circolazione ... e una speciale targa di riconoscimento..." per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi "importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazione, che abbiano adempiuto alle formalità doganali se prescritte..."

Non è invece esplicitamente prevista la circostanza dei connazionali residenti all'estero che intendano immatricolare con targa nazionale: ad esempio, per utilizzare quel veicolo nei periodi della loro saltuaria e ricorrente permanenza in Italia.

Tale questione, fortemente sentita dagli interessati e continuamente riproposta, ha costituito oggetto di approfondimento con i Ministeri interessati.

Si dispone pertanto quanto segue.

Il cittadino italiano residente all'estero che intende immatricolare un veicolo in Italia deve produrre, tra l'altro, due certificati di residenza A.I.R.E. rilasciati da non oltre sei mesi, nei quali sia attestato dall'ufficiale di anagrafe l'indirizzo completo del connazionale all'estero. In carenza non potrà procedersi ad alcuna assegnazione di targa. Si precisa che nulla è innovato, in ordine alle procedure di iscrizione all'A.I.R.E., rispetto a quanto previsto dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470.

Gli uffici provinciali M.C.T.C. potranno perciò:

1. se il connazionale dichiara di voler immatricolare per l'esportazione, procedere ai sensi dell'art. 134 del codice della strada, rilasciando targhe EE e corrispondente carta di circolazione;
2. se il connazionale dichiara di voler immatricolare con targa nazionale, procedere ai sensi dell'art. 93 del codice della strada, rilasciando targhe nazionali e relative carte di circolazione. In tal caso sarà annotata sulla carta di circolazione, quale "*città di residenza*" quella che ha rilasciato il certificato A.I.R.E. e quale "*via e numero civico*" la dizione ISCRITTO A.I.R.E. Sarà acquisito agli atti una copia del certificato di residenza e sussisterà l'obbligo, per l'intestatario, di allegare l'altro certificato alla carta di circolazione.

\* \* \*

Nulla è innovato in ordine alle modalità di rilascio delle targhe e dei documenti di circolazione, ed alle tariffe da applicare.

IL DIRETTORE GENERALE



C/RINNEST

# *Ministero dei Trasporti e della Navigazione*

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

DIREZIONE CENTRALE IV  
Divisione 46

Prot. 7289/4630

Roma, 14 ottobre 1997

UFFICI PROVINCIALI M.C.T.C.  
LORO SEDI

COORDINATORI REGIONALI M.C.T.C.  
LORO SEDI

Circolare D.G. n. 107  
D.C. IV n. A/54

REGIONE SICILIANA  
Assessorato ai Trasporti  
PALERMO

Oggetto: **“Rinnovo di validità  
della patente di guida all'estero”**

PROVINCIA AUTONOMA DI  
TRENTO  
Servizio comunicazioni e trasporti  
Motorizzazione civile  
Lungadige S. Nicolò, 14  
TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO  
Ripartizione traffico e trasporti  
Via Cesare Battisti, 23  
BOLZANO

MINISTERO AFFARI ESTERI  
ROMA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI  
Dipartimento Italiani nel Mondo  
ROMA

MINISTERO DELL'INTERNO  
- Amministrazione civile  
- Dipartimento Polizia di Stato  
ROMA

COMANDO GENERALE DELL'ARMA  
DEI CARABINIERI  
ROMA

COMANDO GENERALE DELLA  
GUARDIA DI FINANZA  
ROMA

e, p.c.

UNASCA  
Via dei Carpegna, 19  
ROMA

FEDERTAAI  
Via Jenner, 48  
ROMA

ASIAC  
Via Costantino Morin, 1  
ROMA

ACI  
Via Marsala, 8  
ROMA

Oggetto: Rinnovo di validità della patente di guida all'estero

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento italiani nel mondo ed il Ministero degli affari esteri hanno posto all'attenzione di questa amministrazione un problema che investe cittadini italiani che, residenti o dimoranti all'estero per un periodo di almeno sei mesi, devono rinnovare la patente di guida italiana, di cui sono titolari, che è giunta a scadenza di validità.

Nel corso di apposite riunioni tenutesi con i Dicasteri in indirizzo, al fine di trovare soluzione immediata al problema evidenziato, si è concordato di consentire alle autorità diplomatico-consolari italiane all'estero di provvedere a tanto utilizzando propri medici fiduciari.

A tal proposito è stato osservato che il rinnovo di validità di una patente di guida italiana è subordinato all'accertamento dei requisiti psicofisici richiesti dalle norme vigenti, effettuato da uno dei sanitari elencati all'art. 119 del codice della strada, tra i quali non sono esplicitamente inclusi i medici fiduciari delle Ambasciate o dei Consolati italiani.

Tuttavia, per prassi ormai consolidata, i medici fiduciari già attestano la malattia di italiani soggiornanti all'estero che abbiano un rapporto di lavoro dipendente in Italia, svolgono gli accertamenti sanitari di leva, nonché, ancora, eseguono le visite necessarie per il rinnovo delle abilitazioni del personale marittimo viaggiante.



Alla luce di tali fattispecie, è apparso egualmente potersi ritenere valida la certificazione emessa all'estero dai medici fiduciari delle Ambasciate e dei Consolati, anche ai fini del rinnovo della patente di guida italiana.

Sulla base di tale certificazione medica, l'autorità diplomatico-consolare rilascerà un'attestazione di rinnovo della patente per il periodo indicato dall'art. 126 del codice della strada, in base alla categoria della patente medesima ed all'età del titolare. Munita di tale attestazione, la patente è valida, fino a scadenza, sia in Italia che all'estero.

E' stato inoltre precisato che il medico fiduciario dovrà verificare la sussistenza dei requisiti psicofisici sulla base delle norme stabilite dal codice della strada italiano, dal relativo regolamento di attuazione, nonché dai decreti ministeriali emanati in materia e che non potranno in nessun caso essere confermate all'estero le patenti di conducenti la cui idoneità psicofisica deve essere certificata dalle commissioni mediche locali di cui all'art. 119, comma 4, del codice della strada e che, nel caso di dimora all'estero per un periodo di almeno sei mesi, l'interessato dovrà comprovare tale suo stato alla autorità diplomatico-consolare con una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificato dall'art. 3, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

E' stato infine riconosciuto che, nella procedura ordinaria del rinnovo di validità del documento di guida, il titolare deve effettuare il pagamento di £ 10.000 su conto corrente postale n. 9001 intestato alla Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione unicamente per compensare l'attività svolta dalla medesima Direzione Generale per la procedura di rinnovo. In caso di rinnovo all'estero, invece, essendo la procedura effettuata interamente dall'autorità diplomatico-consolare, per la riscossione dei relativi diritti dovrà farsi rinvio alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero degli affari esteri.

Tutto ciò premesso, si rende necessario fornire le seguenti disposizioni operative.

Nel caso di smarrimento, distruzione o furto della patente rinnovata all'estero, per ottenere il duplicato dal competente ufficio provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C. il connazionale dovrà sottoporsi nuovamente a visita medica in Italia. Dalla data del certificato decorreranno i nuovi termini di validità della patente. Se invece il titolare della patente da duplicare può esibire apposita dichiarazione dell'autorità diplomatico-consolare che a suo tempo ha provveduto al rinnovo in cui sia indicata la scadenza del documento, allora non sarà necessario acquisire un ulteriore certificato medico e la scadenza della patente ottenuta per duplicazione coinciderà con la data di scadenza del vecchio documento dichiarata dall'autorità diplomatico-consolare.

Nel caso di duplicato per deterioramento di una patente rinnovata all'estero, la data di scadenza della nuova patente coinciderà con la data di scadenza del documento da duplicare attestata dall'autorità diplomatico-consolare che ha provveduto al rinnovo.

Va da sè che alla scadenza, sia il cittadino dimorante all'estero che il cittadino già residente all'estero che abbia riacquisito la residenza in Italia, procederanno al rinnovo della patente secondo la procedura di cui all'art. 126 del codice della strada.

**IL DIRETTORE GENERALE**

# CERTIFICATO MEDICO

Marca  
da bollo  
annullata  
(20.000)

per \_\_\_\_\_ (1) della patente di guida  
della categoria: A B C D E (2)

Foto 35X42 mm  
firmata dal richiedente  
e vistata dal medico  
che rilascia il  
documento (3)

Si certifica che il signor \_\_\_\_\_  
nat a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
documento di riconoscimento \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
ha statura di metri \_\_\_\_\_ e peso di Kg. \_\_\_\_\_

Non presenta sintomi che lo rivelino fare abuso di bevande alcoliche od essere in stato di dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope o che comunque alterino lo stato psico-fisico della persona.  
E' esente da anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico, e da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni anatomiche e/o funzionali che possano comunque pregiudicare la sicurezza della guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita.

| Possiede                                 | all'occhio destro | all'occhio sinistro |
|--|-------------------|---------------------|
| ad occhio nudo                           | _____             | _____               |
| a rifrazione corretta                    | _____             | _____               |
| grado di rifrazione                      | _____             | _____               |
| senso cromatico _____ campo visivo _____ | _____             | _____               |
| visione binoculare _____                 | _____             | _____               |
|  | _____             | _____               |

percepisce la voce di conversazione \_\_\_\_\_ (4) con \_\_\_\_\_ monoaurale \_\_\_\_\_ (4)  
senza \_\_\_\_\_ binaurale \_\_\_\_\_  
a destra a \_\_\_\_\_ m. a sinistra \_\_\_\_\_ m.

possiede tempi di reazione a stimoli semplici ( misura in decili)  
stimoli luminosi rapidità \_\_\_\_\_ regolarità \_\_\_\_\_  
stimoli acustici rapidità \_\_\_\_\_ regolarità \_\_\_\_\_

è idoneo

in conseguenza si giudica che \_\_\_\_\_ (4) per (1) \_\_\_\_\_ della patente di guida di categoria (5)   
non è idoneo

osservazioni (6) \_\_\_\_\_

- (7) obbligo di lenti durante la guida  
(7) obbligo di apparecchio acustico durante la guida

all. n° \_\_\_\_\_  
rilasciata il \_\_\_\_\_  generalità, qualifica e firma del sanitario.

- (1) Indicare, secondo i casi, il conseguimento oppure la revisione oppure la conferma della validità.  
(2) contrassegnare con una croce il caso che ricorre.  
(3) Foto da applicare solo in caso di primo rilascio della patente.  
(4) Depennare il caso che non ricorre.  
(5) Indicare la categoria di patente per la quale si esprime il giudizio.  
(6) il giudizio di non idoneità deve essere adeguatamente motivato.  
(7) Indicare sì oppure no.



AUTORITA' DIPLOMATICO - CONSOLARE

La patente di guida n. \_\_\_\_\_ rilasciata il \_\_\_\_\_  
da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ attualmente residente a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ é rinnovata fino al \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO